

Comune di Ardea

Città Metropolitana Roma Capitale

Via Salvo D'Acquisto snc – 00040 Ardea (RM) - Tel. +39 06.913800



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Testo adeguato alla Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 766 del 29/12/2015 concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela della Polizia Locale del Lazio.
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/07/2024)

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale
- Articolo 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
- Articolo 4 - Ordinamento strutturale del Corpo

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Articolo 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
- Articolo 6 - Rapporto gerarchico
- Articolo 7 – Diritti e doveri generali
- Articolo 8 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale
- Articolo 9 - Coordinamento delle attività
- Articolo 10 - Competenze degli operatori della Polizia locale
- Articolo 11 – Attribuzioni e doveri del Comandante
- Articolo 12 - Attribuzioni del vice Comandante
- Articolo 13 - Attribuzioni degli Ufficiali
- Articolo 14 - Attribuzione dei Sottoufficiali
- Articolo 15 – Attribuzioni e competenze dei Soprintendenti
- Articolo 16 - Attribuzioni degli Assistenti e degli Agenti
- Articolo 17 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo
- Articolo 18 - Protezione Civile ed emergenze

TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Articolo 19 - Modalità di accesso al Corpo
- Articolo 20 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale
- Articolo 21 – Addestramento fisico

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- Articolo 22 - Uniforme e gradi di servizio
- Articolo 23 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Articolo 24 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Articolo 25 - Finalità generali dei servizi
- Articolo 26 - Tipologia dei servizi
- Articolo 27 - Servizi esterni
- Articolo 28 - Servizi interni
- Articolo 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto
- Articolo 30 - Ordine di servizio
- Articolo 31 – Orario di servizio e obbligo di permanenza

Articolo 32 – Collegamento dei Servizi via radio
Articolo 33 – Servizi essenziali in caso di sciopero
Articolo 34 – Servizi appiedati
Articolo 35 – Servizio a bordo di veicoli
Articolo 36 - Mobilitazione dei servizi
Articolo 37 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
Articolo 38 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
Articolo 39 - Servizi esterni di supporto e formazione
Articolo 40 - Servizi distaccati e comandi
Articolo 41 – Divieti
Articolo 42 – Riconoscimento in servizio
Articolo 43 – Tessera e distintivi di servizio
Articolo 44 – Patenti di servizio

TITOLO VI - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A PAGAMENTO PER CONTO TERZI

Articolo 45 - Prestazioni a pagamento

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 46 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme
Articolo 47 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione
Articolo 48 - Rapporti interni al Corpo
Articolo 49 - Celebrazioni
Articolo 50 - Norme generali di comportamento
Articolo 51 - Salute
Articolo 52 - Norme disciplinari
Articolo 53 - Inottemperanza alla disciplina regolamentare
Articolo 54 - Inidoneità psico-fisica

TITOLO VIII - RICONOSCIMENTI E RICORRENZE ISTITUZIONALI

Articolo 55 - Encomi, elogi e ricompense
Articolo 56 - Festa del Santo Patrono

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Armamento
Articolo 58 - Vestiario
Articolo 59 – Spirito di Corpo
Articolo 60 – Stemma del Corpo
Articolo 61 – Festa del Santo Patrono
Articolo 62 – Attività collaterali
Articolo 63 – Abrogazioni
Articolo 64 – Norme di rinvio
Articolo 65 – Entrata in vigore

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia, nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle, comunque, delegate, così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione del 29 gennaio 2016, n.1, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n.766.

Art. 2

Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Corpo di Polizia locale del Comune di Ardea.

2. Il corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale. L'attività del Corpo di Polizia locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni di:

- Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
- Polizia stradale, assicura una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

3. Al Corpo di Polizia locale sovrintende il Sindaco ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 13 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive integrazioni e modificazioni, che impartisce le direttive al Comandante del Corpo, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi, in particolare:

- espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;

- esercitano le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 – legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale e successive modifiche e dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche;
- effettuano servizi d’ordine di vigilanza, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all’occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco;
- svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

2. Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell’ambito del territorio comunale. Fuori dal territorio comunale sono ammesse missione esterne:

1. Sono consentite le missioni esterne al territorio comunale ai soli fini di collegamento ovvero di rappresentanza del Corpo di Polizia Locale o del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Le missioni ai fini di collegamento sono disposte dal Comandante. Nei casi di urgenza la missione viene disposta dal funzionario competente che ne informa il Comandante.
3. Le missioni ai fini di rappresentanza sono stabilite dal Sindaco o Assessore delegato e disposte dal Comandante.
4. Sono ammesse le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate.
5. Le missioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli funzionari o autorizzate dagli stessi durante i servizi, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio comunale.
6. Le missioni sono svolte nel rispetto di ogni altra norma di Legge o Regolamento nonché di quelle contrattuali.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia locale di Ardea è costituito da:

- Servizio Segreteria Comando;
- Servizio Contravvenzioni e Contenzioso
- Servizio Polizia Stradale
- Servizio Polizia Amministrativa
- Servizio Polizia Giudiziaria e socio ambientale

2. I servizi svolgono i seguenti compiti di massima:

- Servizio Segreteria Comando: cura gli affari generali, la tenuta del protocollo, la programmazione e rendicontazione delle attività economiche, la gestione del personale, la gestione contabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione e il coordinamento dei servizi, la gestione dei veicoli in dotazione;
- Servizio Contravvenzioni e Contenzioso: gestisce l'attività contravvenzionale al Codice della Strada e sanzioni amministrative, nonché la predisposizione dei relativi ruoli ed il contenzioso in materia;
- Servizio Polizia stradale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico e di segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal regolamento sul decentramento amministrativo; l'elaborazione e sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali;
- Servizio Polizia amministrativa: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissioni e pubblicità, nonché ogni altra attività di polizia amministrativa;
- Servizio Polizia giudiziaria e socio-ambientale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia edilizia - urbanistica, di tutela ambientale, di tutela dei minori e degli emarginati, vigila sui fenomeni di degrado urbano.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento e, dalle leggi vigenti in materia e dal Funzionigramma dell'Ente.

Art. 6

Rapporto gerarchico

1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.

2. L'ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento dell'ente locale, il quale, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal C.C.N.L., prevede, di norma, la seguente articolazione:

- a) Ufficiali;
- b) Sottufficiali;
- c) Assistenti e agenti.

3. Il Comandante del corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'Ente stesso.

4. I concorsi e le selezioni relativi all'accesso ai ruoli della Polizia Locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell'ente locale.

5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle Aziende unità sanitarie locali, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

7. La gerarchia interna al corpo è articolata:

- secondo l'ordine decrescente, a partire dalla qualifica apicale, delle figure professionali ricoperte dagli appartenenti effettivi al Corpo;
- a parità di categoria, dai rispettivi gradi di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 766;
- a parità di grado dall'anzianità di servizio nello stesso;
- a parità di anzianità di servizio e di grado, in caso di analoga procedura concorsuale, dall'ordine di merito del concorso o dai punteggi della selezione per l'acquisizione del grado medesimo;
- a parità di anzianità di servizio e di grado dalla maggiore età anagrafica.

8. Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comando. Al personale di Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comando.

9. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

10. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

11. Anche per le istanze e i reclami seguono la via gerarchica. Le risposte alle istanze ed ai reclami sono comunicati per iscritto per via gerarchica. I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

12. Il personale che intende conferire con il Comandante presenta apposita istanza per via gerarchica, salvi i casi di urgenza.

Art. 7 **Diritti e doveri generali**

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi e i subordinati, evitando di sminuirne o menomarne in qualunque modo l'autorità, il prestigio e la dignità umana e professionale nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico al fine di riscuotere la stima, la fiducia ed la considerazione della collettività.
4. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termine di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi di istituto o ad operazioni di qualsiasi natura. E' fatto salvo in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
5. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo non possono esprimere pubblicamente giudizi sull'operato dell'Amministrazione Comunale.
6. Le dichiarazioni che impegnano il Corpo sono rilasciate dal Comandante o dagli Ufficiali responsabili di sezione se delegati.

Art. 8

Responsabilità del Corpo di Polizia locale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o il delegato che impartisce le direttive direttamente al Comandante.
2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Coordinamento dell'attività

1. Qualora si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con altri enti locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, vengono promosse opportune intese e si impartiscono le necessarie direttive organizzative per garantire come fine ultimo la sicurezza pubblica. Oltre alla contingente sinergia nelle singole operazioni, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di Polizia Locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i Comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.
2. La formalizzazione dei rapporti di cui al comma precedente è demandata a protocolli d'intesa tra le parti.
3. Le associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione Lazio possono essere di ausilio, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia locale nelle attività di tutela ambientale e zoofila, protezione civile, sorveglianza dei parchi, delle scuole e dei giardini pubblici.

4. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 10

Competenze degli operatori di Polizia locale

1. Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale.

Art. 11

Attribuzioni e doveri del Comandante

1. Il Comandante rappresenta il Corpo, deve essere necessariamente un Ufficiale della Polizia Locale e la funzione di Comando non può essere assegnata a personale non facente parte del Corpo o comunque a personale amministrativo. Egli è responsabile direttamente verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, della programmazione, dell'utilizzo, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo delle risorse umane e finanziarie assegnate.

2. Per l'organizzazione generale dei Servizi, in conformità alle funzioni di istituto, il Comandante:

- a) emana le disposizioni sui servizi di polizia locale e individua le priorità operative;
- b) dirige, organizza, coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Corpo per la realizzazione dei compiti di istituto, nonché degli obiettivi individuati dagli Organi comunali competenti;
- c) cura in particolare la qualificazione e l'aggiornamento professionale del Corpo, il mantenimento della disciplina e delle condizioni di lavoro del personale;
- d) mantiene costantemente informato il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, in ordine al funzionamento dei servizi di istituto, proponendo le eventuali iniziative da adottarsi per il buon andamento dei servizi stessi e per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza dei cittadini;
- e) intrattiene relazioni correnti con l'Autorità Giudiziaria e di Polizia nonché con le altre autorità Statali, Regionali e Metropolitane, per il migliore espletamento dei compiti e dei servizi di istituto;
- f) incontra, con cadenza periodica, gli Ufficiali e i Sottufficiali per la disamina delle questioni connesse allo svolgimento dei compiti di istituto e di altre questioni di interesse generale;
- g) assolve ad ogni altra attribuzione o competenza propria dei Dirigenti.

3. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

4. Il Comandante può nominare un Vicecomandante, che è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. Egli sostituisce il Comandante, quando assente, ed ogni qualvolta sia da quest'ultimo specificamente indicato, anche verbalmente.

5. Il Comandante potrà delegare al vice comandante parte delle sue funzioni.

6. In caso di assenza temporanea, il comandante è sostituito dal vice comandante.

Art. 12
Attribuzioni del vice Comandante

1. Il vice Comandante dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute, e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

2. Al Vice Comandante compete:

- sostituire il Comandante assente o impedito al servizio;
- sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono state affidate. A tal fine coordina gli Ufficiali preposti agli uffici e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatogli;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

3. In caso di assenza del Vice Comandante, l'Ufficiale di turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.

4. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

Art. 13
Attribuzione degli Ufficiali

1. Gli Ufficiali del Corpo coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante per quanto concerne la direzione tecnico - disciplinare del servizio di Polizia locale e disimpegnano gli incarichi che gli sono stati affidati.

2. Agli Ufficiali compete:

- curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;

- sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili le eventuali difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- coadiuvare il Vice Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;
- svolgere a rotazione il ruolo di Ufficiale di turno, a cui è demandato il controllo dell'esatta esecuzione degli ordini di servizio predisposti ed il controllo di tutto il personale, nonché il coordinamento operativo del personale esterno in caso di assenza dell'Ufficiale preposto, conformemente con le disposizioni ricevute;
- emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornire istruzioni normative ed operative al relativo personale;
- presenziare con puntualità alle riunioni di Comando.

Art. 14

Attribuzione dei Sottoufficiali

1. I Sottoufficiali Ispettori coadiuvano il Comandante e gli Ufficiali, in particolare:

- a) sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale loro assegnato, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
- b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;
- c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
- d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;
- e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante e dai Funzionari ed Elevata qualificazione nell'ambito dei compiti istituzionale;

Art. 15

Attribuzioni e competenze dei Soprintendenti

1. Tra il personale inquadrato nell'area degli Istruttori (ex categoria funzionale C), le diverse attribuzioni dei livelli economici non comportano il riconoscimento di gerarchia e/o sovraordinazione all'interno del Corpo, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati. Nell'ambito dei servizi esterni i soprintendenti rivestono la qualifica di "capo pattuglia" a cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta

esecuzione delle disposizioni ricevute e alla conservazione in buono stato delle dotazioni di cui la pattuglia è in possesso. I soprintendenti rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 16

Attribuzioni degli Assistenti e degli Agenti

1. Gli Agenti e gli Assistenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali, oltre a quanto specificato nell'articolo 9.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli e possono, se autorizzati in relazione alla categoria iscritta nella loro patente di servizio, usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Gli Agenti del servizio di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
 - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
 - assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
 - depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
 - disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;

-
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
- assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose, fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

Art. 17

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

1. Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- 1) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
- 2) agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice di procedura penale e successive modificazioni, a condizione che sia in servizio;
- 3) ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
- 4) agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della precitata norma e successive modificazioni;
- 5) agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

Protezione Civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

2. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano esecutivo di gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19

Modalità di accesso al Corpo

1. Gli Agenti sono assunti tramite concorso pubblico o mobilità. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

2. L'accesso al Corpo è subordinato ai requisiti fisici necessari e quant'altro riportato nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.

3. L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria e comunque con il visto favorevole del Comandante della Polizia Locale.

4. Gli Ufficiali e gli Agenti non devono essere contrari all'uso personale delle Armi e non devono essere stati ammessi a prestare il servizio civile.

Art. 20

Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (articoli. 16 e 17, della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra. Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica sicurezza o Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta comunale.

4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

5. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro, è obbligatoria.

6. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Art. 21 **Addestramento fisico**

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. Il Comandante può programmare, organizzare e proporre all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico, anche fuori dall'orario di servizio, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale, all'uso della forza con finalità coercitive ed all'aggiornamento dell'apprendimento delle tecniche operative.

TITOLO IV **UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

Art. 22 **Uniforme e gradi di servizio**

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lazio in applicazione del regolamento regionale.

2. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/vice Comandante. Tale obbligo non è contemplato per le figure dirigenziali.

3. L'utilizzo delle uniformi è disciplinato dal codice deontologico professionale.

ALLEGATO "A" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

Art. 23

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lazio, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Comandante.
2. Il corpo della Polizia Locale può espletare il servizio istituzionale armato, l'assegnazione e la custodia dell'arma e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche, nonché da apposito regolamento dell'Amministrazione di appartenenza. L'assegnazione dell'arma e la scelta tipologica della stessa viene decisa e regolamentata, nelle modalità previste dalla norma, dall'Ente di appartenenza.

ALLEGATO "E" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

Art. 24

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale. Sono assegnati al Corpo mezzi operativi privi di segni distintivi da utilizzare per particolari servizi previa autorizzazione del Comandante, del Vice Comandante o Ufficiale preposto.
2. Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.
3. Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

ALLEGATO "D" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Comandante

del Corpo ed in particolare gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

- a) l'ordine di servizio giornaliero
- b) l'ordine di servizio particolare
- c) Disposizione di servizio

2. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo e dei quali programma quotidianamente le attività di istituto. Esso è predisposto sulla base di una programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante.

3. L'ordine di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Responsabile del Reparto competente in materia di affari generali, sentiti tutti i responsabili degli altri Reparti.

4. L'ordine di servizio giornaliero viene esposto almeno un giorno prima dalla data di svolgimento. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio Affari Generali/Segreteria Comando. Sono ammesse variazioni all'ordine di servizio giornaliero per soddisfare esigenze personali inderogabili del lavoratore, previa autorizzazione del Responsabile di Turno, risultante nell'Ordine di Servizio Giornaliero.

5. L'ordine di servizio giornaliero contiene la qualifica di servizio, il nominativo del personale, il tipo di servizio da prestare con eventuali specifiche disposizioni operative con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessario. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale.

6. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare (integrazione all'O.D.S. giornaliero) che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio Affari Generali/Segreteria Comando.

7. La disposizione di servizio è il documento emanato dal Comandante del Corpo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi di istituto, nonché alla omogenea applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.

8. Presso la sede del comando è istituito un apposito albo sul quale esporre le disposizioni e le comunicazioni di servizio.

Art. 26

Tipologia dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati e servizi moto/automontati.

2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 27

Servizi esterni

1. Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

Art. 28 **Servizi interni**

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

2. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, vice Comandante o Ufficiale di turno.

Art. 29 **Obbligo d'intervento e di rapporto**

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria.

2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Nei casi in cui l'intervento della pattuglia non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

4. Il dipendente, oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 30 **Ordine di servizio**

1. Il Comandante o il vice Comandante, se delegato, dispone gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio, redazione di rapporti di servizio. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio, anche se impartito verbalmente, e di conoscere, tempestivamente, le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

3. Modifiche all'ordine di servizio, di cui al comma 1, possono essere introdotte solo dal Comandante/vice Comandante o da Ufficiali appositamente delegati.

4. Elementi costitutivi del servizio:

- Sono elementi costitutivi del servizio, l'ordine l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento fondamentale e interviene da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

- Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.

- Nei casi in cui si renda indispensabile, a giudizio del personale operante, dare una diversa attuazione di quanto stabilito nell'ordine di servizio, l'operatore ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso l'operatore è tenuto ad informare al più presto il superiore.

- Se l'adempimento del servizio è affidato a più operatori, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando, cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun operatore siano osservati esattamente

Art. 31

Orario di Servizio e obbligo di permanenza

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito nelle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e dagli accordi decentrati.

3. Inizio e termine del servizio

- Il personale del Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

- Il personale che per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio, ne dà tempestiva comunicazione telefonica all'ufficio di appartenenza e comunque prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo il comprovato impedimento.

- Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati dall'ordine di servizio giornaliero o da disposizioni del Comando, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

In caso di necessità, determinata da situazioni impreviste ed urgenti, e dietro richiesta del superiore gerarchico, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

2. Il prolungamento del servizio è, altresì, obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
- d) per disposizioni del Comandante o dell'ufficiale di turno in servizio, in occasione di straordinarie e imprevedibili esigenze d'istituto.

Art. 32 -

Collegamento dei servizi via radio

1. I servizi esterni sono collegati con apparecchio radio alla Centrale Operativa.
2. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente il collegamento con la Centrale operativa; deve comunicare la posizione richiesta e seguire le istruzioni della medesima.
3. In assenza di comunicazione il personale segue il programma di lavoro preventivamente stabilito.

Art. 33

Servizi essenziali in caso di sciopero

1. In caso di sciopero dovranno essere assicurati i "servizi minimi essenziali" previsti dalla normativa nazionale e dagli accordi di lavoro decentrati.

Art. 34

Servizi Appiedati

1. I servizi appiedati sono svolti da almeno n. 2 appartenenti al Corpo, muniti di apparati radio. Sono considerati servizi appiedati:
 - a) la regolazione manuale del traffico e della viabilità;
 - b) il presidio degli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizi lungo itinerari e servizi di rappresentanza o di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 35

Servizio a bordo di veicoli

1. I servizi a bordo di veicoli sono svolti da equipaggi composti da due appartenenti al Corpo, ad eccezione dei servizi di collegamento e rappresentanza. Il servizio su veicoli può essere alternato a servizi appiedati secondo le modalità e le direttive stabilite dai superiori gerarchici.
2. Il conducente del veicolo di servizio, di norma il più basso in grado, ha in consegna il medesimo ne è responsabile e deve condurlo con perizia e prudenza, curandone la buona tenuta e segnalando con tempestività all'ufficio competente ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 36

Mobilizzazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'amministrazione interessata ed in particolari servizi di emergenza o concernenti la pubblica sicurezza,

tutti gli appartenenti al Corpo di P.L. possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere. Il Comandante, su richiesta del Sindaco, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 37

Reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal contratto decentrato integrativo.

Art. 38

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo. Tuttavia il Comandante autorizza operazioni esterne al territorio comunale in occasione di attività disposte dall'A.G..

Art. 39

Servizi esterni di supporto e formazione

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Corpo, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

2. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 60, della Legge 662/96 e successive modificazioni.

Art. 40

Servizi distaccati e comandi

1. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente. ai sensi art. 4 Legge 65/86.

La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione. Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione.

Art. 41

Divieti

1. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di:

- a) assentarsi o allontanarsi dal posto di servizio senza avvisare preventivamente il superiore di turno tramite la Centrale Operativa;
- b) prestarsi alla stesura o presentazioni di ricorsi o esposti per conto di cittadini;
- c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, sanzioni pecuniarie o altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai Regolamenti;
- d) interessarsi o interferire durante il servizio in questioni estranee al medesimo;
- e) indossare l'uniforme fuori dall'orario di servizio salvo autorizzazione del Comandante.

Art. 42

Riconoscimento in servizio

1. Gli appartenenti al Corpo operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengono in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola.

2. Gli appartenenti al Corpo autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento ed a esibire, dove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 43

Tessera e distintivi di servizio

1. Al personale della Polizia locale è rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di microchip, insieme al distintivo di servizio recante il numero di matricola.

2. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A del Regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell'ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

3. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza, in caso di servizi operativi riservati, ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

4. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica; deve essere conservata con cura; deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo; deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile; deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

5. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 44 **Patenti di servizio**

1. I conducenti dei veicoli del Corpo immatricolati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale sono muniti di apposita patente di servizio, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VI

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A PAGAMENTO PER CONTO TERZI

Art. 45 **Prestazioni a pagamento**

1. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- a) scorte per trasporti eccezionali o altro;
- b) servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive, anche dilettantistiche o amatoriali - folkloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti;
- c) servizi connessi a manifestazioni commerciali;
- d) servizi di viabilità per lavori stradali, di manutenzione del verde e/o di edifici svolti da privati su aree

- e spazi pubblici o la cui esecuzione interessi aree e spazi pubblici;
- e) manifestazioni private in genere.

2. La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determina le relative tariffe e le modalità operative.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 46

Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

1. Il personale del Corpo della Polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
2. Le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano ed i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo possono essere portate dai singoli appartenenti sull'uniforme, applicate secondo le consuete modalità d'uso.
3. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 47

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

1. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
2. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. Il conducente dei veicoli, se a parità di grado, svolge le funzioni di “capo-pattuglia”, con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all’espletamento del servizio di pattuglia nonché l’obbligo di trasmettere all’Ufficiale di turno gli “stati” di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Art. 48 **Rapporti interni al Corpo**

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l’autorità e il prestigio di essi.

Art. 49 **Celebrazioni**

1. Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria.

2. L’assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

3. In occasione di celebrazioni tutto il personale indossa la divisa ordinaria se non diversamente comandato.

4. Su disposizione del Comandante il personale indossa l’alta uniforme.

5. Il Corpo della Polizia Locale è dotato di una SQUADRA D’ONORE che presta servizio in occasione di celebrazioni e ricorrenze in alta uniforme.

Art. 50 **Norme generali di comportamento**

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l’appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. L’appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini con cordialità e disponibilità. Deve salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, si dovrà prodigare impiegando la lingua straniera conosciuta.

3. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo nome. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

4. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

5. Gli appartenenti al corpo osservano le disposizioni del presente regolamento e quelle previste dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, sia nazionale che del Comune di Ardea.

Art. 51

Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici, nonché verso la bandiera nazionale, è un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia. Il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza è, altresì, forma di cortesia.

3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

4. Saluto da fermo a capo coperto

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

5. Saluto da fermo a capo scoperto

Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

6. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

Art. 52

Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia locale è regolata dalla prevista normativa vigente.

Art. 53

Inottemperanza alla disciplina regolamentare

1. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal Codice deontologico nonché dalle disposizioni per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 54

Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni del Medico competente.

2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTI E RICORRENZE ISTITUZIONALI

Art. 55

Encomi, elogi e ricompense

1. Al personale del Corpo distintosi per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano portato un beneficio di immagine all'istituzione ovvero distintosi per particolare impegno o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- a) encomio solenne del Sindaco;
- b) encomio semplice del Comandante;
- c) elogio scritto del Comandante.

2. L'encomio solenne tributato dal Sindaco su proposta del Comandante, è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica, del grado e delle mansioni dei singoli dipendenti.

3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento dell'attività di Istituto. Il Comandante può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio o valore.

4. L'Elogio scritto è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di una attività d'istituto.

5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati su foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 56
Festa del Santo Patrono

1. Nella ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia locale, il 20 gennaio di ogni anno, si tiene una cerimonia civile e religiosa e vengono consegnati al personale della Polizia locale degli enti locali della Regione gli attestati di riconoscimento e gli encomi ottenuti per merito di servizio e le decorazioni regionali.

2. In tale ricorrenza presta servizio la Squadra D'onore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57
Armamento

1. Gli strumenti di autotutela e il loro utilizzo sono disciplinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 03 Novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 58
Vestiario

1. L'Amministrazione assicura la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 766 del 29.12.2015.

Art. 59
Spirito di Corpo

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 60
Stemma del Corpo

1. Lo stemma del Corpo, la cui raffigurazione grafica è quella conforme all'allegato A del Regolamento regionale 1/2016, ne rappresenta l'identità specifica.

Art. 61
Festa del Santo Patrono

1. La ricorrenza del 20 gennaio di ogni anno, Festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, è celebrata secondo le disposizioni emanate dal Comando del Corpo.

Art. 62
Attività collaterali

1. L'Amministrazione comunale, al fine di valorizzare l'immagine e promuovere i valori del Corpo, favorisce la creazione e il funzionamento sia di organismi interni al Corpo sia di Associazioni aventi finalità sportive, culturali e ricreative a favore del personale in servizio o in riposo.
2. Le attività sportive, culturali e ricreative si svolgono al di fuori del normale orario di servizio.
3. Il Comandante è autorizzato a disporre la partecipazione a tornei/campionati nazionali riservati alla Forze di Polizia, per non più di due nell'arco di ogni anno.

Art. 63
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti e/o comunque incompatibili con lo stesso.

Art. 64
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali, anche regolamentari, disciplinanti la materia.

Art. 65
Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente ed in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali".

Comune di Ardea

Città Metropolitana Roma Capitale

Via Salvo D'Acquisto snc – 00040 Ardea (RM) - Tel. +39 06.913800



ALLEGATO

GRADI

Art. 1 (Premesse)

Nell'Ambito del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi di grado:

Area Istruttori

- Agenti
- Sottoufficiali

- f) Agenti, assistenti e soprintendenti di Polizia Locale
- agente di polizia locale
 - assistente di polizia locale
 - assistente capo di polizia locale
 - vice soprintendente di polizia locale
 - soprintendente di polizia locale
- soprintendente di polizia locale
- soprintendente capo di polizia locale

- B) Sottoufficiali – Ispettori di Polizia locale
- vice ispettore di polizia locale
 - ispettore di polizia locale
 - ispettore capo di polizia locale
 - ispettore superiore di polizia locale
 - ispettore superiore scelto di polizia locale

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

Ufficiali – Commissari di polizia locale

- vice commissario aggiunto di polizia locale: ingresso in Area Funzionari ed Elevata Qualificazione
- vice commissario di polizia locale
- commissario di polizia locale
- commissario capo di polizia locale
- commissario coordinatore di polizia locale

Dirigente

Ufficiale – Dirigente – Comandante di polizia locale

- primo dirigente di polizia locale

Art. 2 Conseguimento del grado e presupposti per la progressione nel grado

Il conseguimento e l'avanzamento nei gradi, nell'ambito dei contingenti fissati, avviene col maturare di almeno 5 anni di anzianità nel grado e sulla base dei seguenti criteri che tengono conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.

e) Categoria area Istruttori (ex cat. C):

Gradi:

f) **agente**: denominazione e distintivo iniziali;

g) **assistente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da agente;

h) **assistente capo**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente o dopo 10 anni di anzianità complessiva nella categoria;

i) **vice soprintendente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente capo o dopo 15 anni di anzianità complessiva nella categoria;

j) **soprintendente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente o dopo 20 anni di anzianità complessiva nella categoria;

k) **soprintendente capo**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da soprintendente o dopo 25 anni di anzianità complessiva nella categoria.

l) Gli agenti di polizia locale che, alla data di entrata in vigore del presente Allegato, si fregiano di distintivi di grado sulla base della regolamentazione comunale previgente in materia di vestiario, mantengono il diritto all'assegnazione del corrispondente grado in sede di assegnazione da parte del Comandante del Corpo.

Sottufficiali - Ispettori di polizia locale:

▪ I gradi di sottufficiale - ispettore sono conseguiti dai dipendenti che, nell'ambito della dotazione organica del personale inquadrato nell'area degli Istruttori (ex categoria C) in servizio presso il Corpo, svolga funzioni di coordinamento e controllo sulla base di uno specifico provvedimento del Comandante. Il conferimento del grado iniziale di sottufficiale avviene sulla base dei seguenti criteri generali attestanti i necessari titoli di studio, di formazione professionale e di servizio, previa pubblicazione di apposito avviso reso noto a tutto il personale interessato:

- titolo di studio;
- anzianità di servizio;
- idoneità a concorsi per Area Funzionari e dell'elevata Qualificazione (ex cat. D);
- incarichi di responsabilità precedentemente ricoperti;
- valutazione annuale (ultimi 3 anni valutati);
- valutazione del Curriculum Vitae.

2) Il Comandante del Corpo approva l'avviso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo e nomina, quale Presidente, la Commissione interna di valutazione dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.

3) La graduatoria conseguente al citato avviso pubblico cessa la sua efficacia successivamente al provvedimento di assegnazione dei gradi del Comandante del Corpo;

4) Il personale di cui all'art. 29, comma 1, lett. c), del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo, riveste il grado di Istruttore superiore scelto.

Gradi:

- Vice ispettore: denominazione e distintivo iniziali.
- Ispettore: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice ispettore (5 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- Ispettore capo: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da ispettore (10 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo);
- Ispettore superiore: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da Ispettore capo (15 anni di esercizio di funzioni di coordinamento e controllo).
- Ispettore superiore scelto: denominazione e distintivo previsto per i responsabili di servizio di polizia locale (con bordatura rossa della stelletta e delle barrette del soggolo) e per il personale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale
- regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000, escluso dall'applicazione del citato articolo (senza bordatura rossa della stelletta e con bordatura azzurra barrette del soggolo).

Area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione (ex categoria D)

Vice Commissari e Commissari – Ufficiali di Polizia Locale

I gradi di seguito indicati, sono attribuiti al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ex categoria D, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella medesima ed in considerazione degli incarichi ricoperti.

L'attribuzione e l'avanzamento nei gradi, nell'ambito della dotazione organica del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ex categoria D, avviene col maturare di almeno 5 anni di anzianità nel grado precedente e sulla base dei seguenti criteri che tengono conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.

Gradi:

- **Vice Commissario Aggiunto:**
denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex categoria giuridica D1;
- **Vice Commissario:**

denominazione e distintivo conseguiti dal personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex categoria giuridica D1 con anzianità superiore a 5 anni nel grado inferiore o nell'ex categoria giuridica D1;

6) **Commissario:**

denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in ex categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - con almeno 10 anni di anzianità in ex categoria giuridica D1 e responsabilità di Servizio o Reparto;

▪ **Commissario Capo:**

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in ex categoria giuridica D3 con almeno 5 anni di anzianità nella categoria stessa, oppure inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - con almeno 5 anni di anzianità (in ex categoria D) e che siano stati titolari di almeno un incarico di elevata qualificazione quale responsabile di Settore o Sezione, con valutazione positiva in merito ai risultati conseguiti, dalla data di inquadramento nella categoria;

- **Commissario Coordinatore:**

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in ex categoria giuridica D3 ora area funzionari con incarico di elevata qualificazione, ovvero inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - con almeno 7 anni di anzianità nell'area stessa e che siano stati titolari di almeno due incarichi di Elevata Qualificazione, diversi tra loro per oggetto e con valutazione positiva in merito ai risultati conseguiti, dalla data di inquadramento nell'Area.

Uno dei Commissari più alti in grado può essere nominato con provvedimento del Comandante, Vice Comandante.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 1/2005 e dal presente regolamento, sulla base dei presupposti di cui all'articolo precedente, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

- l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.
- Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.